

REGOLAMENTO COMUNALE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI POGGIO SAN LORENZO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24/05/2017

Sommario

TITOLO PRIMO	2
REGISTRO.....	2
Art. 1	2
Istituzione del registro comunale delle associazioni	2
Art. 2	2
Iscrizione.....	2
Art. 3	3
Rinnovo.....	3
Art. 4.....	3
Cancellazione.....	3
Art. 5	3
Pubblicità del registro.....	3
TITOLO SECONDO	3
SOSTEGNI ECONOMICI	3
Art. 6	3
Forme di sostegno economico	3
Art. 7	4
Criteri e modalità per la concessione di forme di sostegno.	4
Art. 8	4
Richiesta e concessione delle forme di sostegno.....	4
Art. 9	4
Rendicontazione	4
Art. 10.....	5
Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno	5
Art. 11	5
Concessioni diverse	5
Art. 12.....	5
Convenzioni	5
TITOLO TERZO.....	6
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	6
Art. 13	6
Norme finali.....	6

TITOLO PRIMO

REGISTRO

Art. 1

Istituzione del registro comunale delle associazioni

1. Il Comune di Poggio San Lorenzo, in attuazione del Titolo III - Capo II dello Statuto comunale, istituisce il registro comunale delle associazioni, di seguito chiamato "registro".
2. Il registro ha lo scopo di valorizzare l'associazionismo, favorendo il suo coinvolgimento nello sviluppo della comunità.
3. Il registro comprende:
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) le associazioni di promozione culturale e sociale;
 - c) le associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) le organizzazioni non governative (O.N.G.) che realizzano attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 2

Iscrizione

1. Nel registro possono iscriversi le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi;
 - b) essere espressione della comunità locale;
 - c) essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo;
 - d) svolgere attività per fini di solidarietà e/o di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
 - e) essere dotate di un atto costitutivo e di uno statuto approvato ai sensi di legge, che prevedano l'assenza di qualsiasi fine di lucro, lo scopo di natura ideale e non economica, un'organizzazione interna democratica;
 - f) avere sede in Poggio San Lorenzo oppure essere operanti nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni nazionali e/o regionali;
 - g) essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata da specificare nella domanda di iscrizione e che verrà utilizzata per ogni comunicazione tra l'associazione ed il Comune.
2. Non possono essere iscritti nel registro:
 - a) i partiti politici;
 - b) le associazioni sindacali, professionali e di categoria.
3. L'iscrizione va richiesta al Comune, su modulo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata. L'iscrizione può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno e risulta effettiva a seguito dell'accettazione della domanda da parte dell'Ufficio. Essa ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.
4. La richiesta d'iscrizione deve essere accompagnata dai seguenti allegati:
 - a) fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) una relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, sull'attività svolta almeno nell'ultimo anno.
5. Il comune, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al rappresentante legale della stessa o alla persona dallo stesso delegata.
6. Contro il provvedimento di diniego è possibile presentare ricorso:
 - a) giurisdizionale, nei termini della legge;
 - b) straordinario al Presidente della Repubblica.
7. Il Comune può richiedere in ogni momento, a ciascuna associazione iscritta al registro, documentazione attestante il mantenimento dei requisiti sopra elencati ed il rispetto delle norme statutarie; tale documentazione deve essere consegnata al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini previsti comporta l'immediata cancellazione dell'associazione dal registro e la perdita, qualora ne avesse beneficiato, di tutte le forme di sostegno concesse.
9. Ogni associazione iscritta nel registro si impegna, pena l'immediata cancellazione dal registro e la perdita di tutte le forme di sostegno concesse, a depositare presso il Comune:
 - a) il bilancio consuntivo dell'anno precedente, approvato a norma di legge e di statuto, entro il 1 marzo di ogni anno;
 - b) il bilancio di previsione dell'anno in corso, se lo statuto dell'associazione ne prevede l'obbligo di redazione, entro il 1 marzo di ogni anno
 - c) qualsiasi variazione dei dati comunicati, ivi compresa ogni modifica statutaria, entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
 - d) relazione annuale delle attività svolte dall'associazione, approvata dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea della stessa, da consegnare in comune entro il 1 marzo di ogni anno.
 - e) Inventario dei beni mobili ed immobili dell'associazione da consegnare in comune entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 3

Rinnovo

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte al registro devono presentare richiesta scritta di rinnovo corredata dai documenti previsti per l'iscrizione esclusivamente se variati rispetto a quelli precedentemente depositati.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

Art. 4

Cancellazione

1. La cancellazione dal registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene:
 - a) su richiesta del legale rappresentante, con allegato verbale dell'assemblea;
 - b) in caso di perdita accertata dei requisiti o di inadempienza agli obblighi di cui all'art.2;
 - c) in caso di mancato rinnovo nei termini indicati all'art.3.
2. Il Comune dà comunicazione motivata del provvedimento all'associazione.

Art. 5

Pubblicità del registro

1. Il registro comunale delle associazioni è pubblico e può essere consultato tramite il sito internet del Comune di Poggio San Lorenzo (www.comune.poggiosanlorenzo.ri.it).

TITOLO SECONDO

SOSTEGNI ECONOMICI

Art. 6

Forme di sostegno economico

1. Le attività delle associazioni possono essere svolte:
 - a) in autonomia;
 - b) in collaborazione con il Comune;
 - c) con il patrocinio del Comune.
2. Il Comune può sostenere le attività di cui sopra attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e/o servizi;
 - c) concessione in uso di sedi, strutture, luoghi, spazi, anche pubblicitari, strumenti ed attrezzature comunali.

3. La concessione in uso di quanto previsto alla lettera c) del precedente comma è soggetta alla disciplina e alle tariffe stabilite dal Comune.
4. L'erogazione delle forme di sostegno è approvata dalla Giunta Comunale.
5. L'iscrizione al registro è titolo preferenziale per l'erogazione delle forme di sostegno.

Art. 7

Criteria e modalità per la concessione di forme di sostegno.

1. L'erogazione di forme di sostegno è subordinata alla presentazione al Comune di Poggio San Lorenzo di tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità dell'associazione a quanto previsto dall'art.2 del presente regolamento; sono esentate dalla presentazione di tale documentazione le associazioni regolarmente iscritte al registro.
2. La Giunta Comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:
 - a) attività complessiva dell'associazione;
 - b) utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività annualmente svolta;
 - c) coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;
 - d) incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
 - e) rilevanza territoriale dell'attività;
 - f) grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.
 - g) attività per singole iniziative e/o singoli progetti;
 - h) rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
 - i) attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
 - j) valenza e ripercussione territoriale;
 - k) valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
 - l) valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.
3. Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:
 - a) l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - b) l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 8

Richiesta e concessione delle forme di sostegno

1. Le domande di concessione di forme di sostegno devono pervenire al Comune utilizzando il modulo predisposto prima della data di realizzazione dell'attività.
2. Per le forme di sostegno in natura, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte, previa approvazione della Giunta Comunale, dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.
3. L'erogazione di contributi in denaro può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.
4. Il patrocinio del Comune è concesso dal Sindaco.

Art. 9

Rendicontazione

1. Alla conclusione dell'attività, l'associazione deve sottoscrivere un apposito modulo, allegando:
 - a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa, distinte per singole voci.

2. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del settore competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione dell'attività fa venire meno il diritto all'erogazione del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.
3. Con riferimento alle iniziative per cui è stato concesso il sostegno, il richiedente deve esibire, con la rendicontazione, tutte le pezze giustificative delle spese sostenute. Tale documentazione dovrà essere prodotta in semplice fotocopia. Gli originali dovranno essere conservati secondo i termini di legge presso la sede dell'associazione ed esibiti su richiesta del Comune.
4. Le responsabilità inerenti alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente, limitandosi il Comune ad offrire un concorso nelle spese.

Art. 10

Decadenza dal diritto di concessione delle forme di sostegno

1. I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:
 - a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
 - b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
 - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.
2. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti dell'art.7 comma 3. Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Art. 11

Concessioni diverse

1. La concessione in uso di locali e spazi, strutture e attrezzature, resta disciplinata dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
3. Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro i soggetti beneficiari devono presentare al settore competente:
 - a) Una relazione sull'attività svolta, se la durata dell'iniziativa è inferiore a 12 mesi, entro trenta giorni dal termine della singola iniziativa;
 - b) se la durata dell'iniziativa supera i 12 mesi, una relazione sull'attività svolta nell'anno, il rendiconto annuale completo delle entrate e delle spese e la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti di cui all'art.2, entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 12

Convenzioni

1. Le attività dell'organizzazione prestate con modalità continuative ed aventi valenza sociale o comunque pubblica, dovranno essere regolamentate tra le parti mediante stipula di apposita convenzione secondo quanto previsto nel successivo comma e nel regolamento dei contratti.
2. La convenzione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il raccordo con i programmi del Comune;
 - b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati nello svolgimento dell'attività;
 - c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della sua risoluzione;

- d) l'entità della prestazione del personale necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;
 - e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di gestione e per le spese sostenute e documentate, nei termini delle leggi vigenti;
 - f) le modalità per lo svolgimento continuativo delle prestazioni convenzionate;
 - g) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta;
 - h) l'obbligo della copertura assicurativa, secondo la normativa vigente;
 - i) gli impegni dell'amministrazione.
3. La convenzione deve riservare al Comune il potere di vigilanza. Alle convenzioni non si applica quanto previsto dall'art.7 comma 3.

TITOLO TERZO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13

Norme finali

1. Il presente regolamento non si applica:
 - a) ai contributi individuali di assistenza sociale;
 - b) ai contributi concessi dalla Regione a soggetti e per importi da essa definiti, erogati tramite il Comune;
 - c) per gli interventi urgenti di solidarietà sotto forma di contributi a associazioni in caso di calamità o di particolare stato di emergenza;
 - d) in tutti i casi in cui la materia sia compiutamente disciplinata da leggi, regolamenti o comunque da altre specifiche normative. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi o regolamenti speciali, il presente regolamento si applica per quanto compatibile con tale normativa.
2. Integrano il presente regolamento le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali vigenti inerenti la materia trattata e non contrastanti con la stessa.
3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione.